



COMUNE DI TESSENNANO

PROVINCIA DI VITERBO

ASSEGNO DI MATERNITA' Anno 2021

Il Sindaco

VISTO l'art. 74 del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151, recante: "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità, a norma dell'art. 15 della L. 8 marzo 2000 n. 53;

VISTO l'art.13 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione all'art. 49 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e degli articoli 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448";

VISTA la Circolare Inps n. 36 del 24.02.2021: "Assegno per il Nucleo familiare e Assegno di Maternità concessi dai Comuni – Rivalutazione, per l'anno 2021, della misura degli assegni e dei requisiti economici".

RENDE NOTO

- La Domanda di concessione dell'Assegno di Maternità deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio/a o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione;

- Ai Sensi dell'Art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n 151, hanno diritto all'assegno le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, ovvero cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche (Comunicato INPS n. 12712/2007) che non beneficiano dell'indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 del sopracitato D.Lgs 151/2001. Hanno altresì diritto all'assegno le cittadine extracomunitarie in possesso della vecchia carta di soggiorno, sempreché la stessa risulti ancora valida alla data di presentazione della domanda di assegno, nonché le cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione (o italiano), di durata quinquennale, nonché le cittadine in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui agli articoli 10 e 17 del D.Lgs. 06.02.2007, n. 30 (Circolare INPS 9 marzo 2010, n. 35);

- in mancanza della madre, hanno diritto, all'assegno i soggetti di cui all'art.11, comma 1, lettera a), b) e c) del DM 452/2000;

- L'assegno viene corrisposto nell'importo di € 348,12 mensili (per 5 mensilità pari ad € 1.740,60) per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell'anno 2021 al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria;

- il valore dell'Indicatore della Situazione Economica riparametrato viene determinato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, applicando la formula di cui all'allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, 452.

Questo Avviso in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 è pubblicato sul Sito web istituzionale di questo Comune.

Tessennano, li 24.08.2021



Il Sindaco

(Dott. Ermanno Nicolai)